



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 31.03.2021**

<b>OGGETTO</b>	<b>Congedo straordinario continuativo retribuito ai sensi dell'art. 80 della Legge 388/2000 – Dipendente Dott.ssa D.N.S. – Decorrenza dal 26/03/2021 al 23/06/2021.</b>
----------------	---

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Servizio Risorse Umane</b>	
<b>ESTENSORE</b>	<b>Rag. Emanuele Sechi</b>	
<b>PROPOSTA N.</b>	<b>PDET/2021/340 del 30.03.2021</b>	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Direttore della Struttura Proponente</b>	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI [ ] NO [ X ]

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 31.03.2021 \_\_\_\_\_ per la durata di quindici giorni

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università</b>	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRETTORE F.F. della S.C. Risorse Umane**

Dott.ssa Rosa Maria Bellu

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- VISTA** la nota PG/2021/4045 del 01 marzo 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse “proroga;
- VISTA** la Legge n. 388 del 23.12.2000: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- VISTO** l’art. 23 della Legge n. 183 del 04.10.2010: “Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”;
- VISTO** il D. L.g.s. n. 119 del 18.07.2011 di attuazione dell’art. 23 della Legge n. 183 del 04.10.2010, sopra citata, ed in particolare l’art. 4 che modifica l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, in materia di congedo per assistenza a soggetto portatore di handicap grave;
- VISTA** la nota in atti prot. N. 5999 del 30/03/2021 con cui la dipendente Dott.ssa D.N.S., chiede che gli sia concesso un periodo di congedo continuativo di 90 giorni dal 26/03/2021 al 23/06/2021, ai sensi dell’art. 80 della Legge n. 388/2000, per assistere il proprio familiare convivente con handicap in situazioni di gravità;
- RILEVATO** che l’art. 80, Legge 388/2000 prevede un congedo di durata massima di due anni al coniuge, genitori, fratelli o sorelle e figli di un soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata da certificazione medica rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della medesima legge;
- che detto permesso retribuito è frazionabile;
  - che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
  - che detti periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa;
  - che la fruizione del congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
  - che il dipendente ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta;
- ACCERTATO** che la dipendente Dott.ssa D.N.S. è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, Legge 388/2000, per fruire del congedo;
- RITENUTO** di prendere atto e di accogliere la richiesta della dipendente Dott.ssa D.N.S. finalizzata a fruire del congedo in oggetto per un periodo continuativo di 90 giorni dal 26/03/2021 al 23/06/2021;

**DATO ATTO** che, durante il periodo di congedo straordinario, la richiedente ha il diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

***DETERMINA***

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- a Di prendere atto e di accogliere la richiesta della dipendente Dott.ssa D.N.S. intesa ad ottenere un periodo continuativo di 90 giorni dal 26/03/2021 al 23/06/2021, ai sensi dell'art. 80 della Legge n. 388/2000, per assistere il proprio familiare convivente con handicap in situazioni di gravità;
- b. Di dare atto che, durante il periodo di congedo straordinario, la richiedente ha il diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- c. Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

*nessun allegato;*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

*nessun allegato;*